




**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTIVAZIONE DELLA FIGURA DI
"PROFESSORE/RICERCATORE CON DOPPIA AFFERENZA"**



INDICE

Art. 1 – Finalità del regolamento.....	3
Art. 2 – "Professore/ricercatore con doppia afferenza" in entrata	3
Art. 3 – "Professore/ricercatore con doppia afferenza" in uscita	4
Art. 4 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale	5
Art. 5 – Norme transitorie e finali	5




Art. 1 – Finalità del regolamento

1. L'Ateneo intende attivare forme di collaborazione con esperti e studiosi incardinati in università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri, nonché prevedere la possibilità per i propri docenti e ricercatori di svolgere parte della loro attività nelle sopra citate strutture, al fine di:
 - conseguire obiettivi di comune interesse;
 - accrescere la propria integrazione con le migliori istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
 - facilitare le collaborazioni con docenti e istituzioni di alto profilo;
 - estendere il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa;
 - potenziare le proprie capacità concorrenziali nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;
 - garantire, più in generale, sistematiche e maggiori connessioni con il sistema universitario europeo ed internazionale.
2. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, in particolare, in attuazione dell'art. 6, comma 11, L. 240/2010 le procedure di attivazione di posizioni di utilizzo congiunto ("doppia afferenza") di professori e ricercatori tra l'Università degli Studi di Verona e università o enti di ricerca anche stranieri.


Art. 2 – "Professore/ricercatore con doppia afferenza" in entrata

1. Ai professori e ricercatori di strutture italiane o straniere che svolgono attività didattica e/o di ricerca presso l'Università degli Studi di Verona sulla base di una convenzione tra i due enti, o di un contratto tra l'Ateneo e l'interessato previo nulla osta dell'ente di appartenenza se straniero, è assegnato il titolo di "professore/ricercatore con doppia afferenza".
2. Il rapporto tra Ateneo e il "professore/ricercatore con doppia afferenza" è di norma disciplinato attraverso una convenzione con l'ente di provenienza, che prevede l'accordo espresso del docente interessato. Nel caso di professori/ricercatori provenienti da enti stranieri, il rapporto può essere disciplinato anche tramite contratto stipulato con l'interessato, così come disciplinato al successivo comma 5, previo nulla osta rilasciato dall'istituzione di appartenenza.
3. La convenzione, redatta secondo quanto prevedono i decreti applicativi dell'art. 6, comma 11, della L. 240/2010, o il contratto, individuano obiettivi, modalità, tempi di presenza e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché, nel caso di convenzione, la ripartizione degli oneri finanziari a carico degli enti coinvolti. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.
4. La convenzione o il contratto stipulato con il docente può avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e può essere prorogata, fino ad un massimo di 5 anni complessivi, nei confronti dello stesso soggetto secondo le modalità specificate nella convenzione o nel contratto.
5. Il titolo di "professore/ricercatore con doppia afferenza" è attribuito anche ai professori/ricercatori di enti stranieri chiamati a rivestire i ruoli di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12, L. 230/2005 o di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 ai sensi della normativa in materia di chiamata diretta, qualora mantengano impegni presso gli enti di provenienza che siano compatibili con lo status di professore/ricercatore presso l'Università degli Studi di Verona e previa convenzione con l'ente di provenienza, ovvero nulla osta nel caso di contratto individuale.

- 
6. La proposta di nomina a “professore/ricercatore con doppia afferenza” nei confronti di professori/ricercatori di strutture italiane o straniere è deliberata dal Consiglio del Dipartimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 7. Il dipartimento, per l'attivazione della procedura di nomina di cui al precedente comma, utilizza risorse a sua disposizione pari al costo complessivo a carico dell'Ateneo, così come definito nella convenzione o nel contratto. Il trattamento economico da riconoscere ai professori/ricercatori con doppia afferenza è definito dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete anche deliberare in merito alle proposte di rinnovo.
 8. Il “professore/ricercatore con doppia afferenza” è incardinato presso un dipartimento per l'intera durata della convenzione o del contratto ed è conteggiato ai fini della valutazione dell'attività di ricerca dei dipartimenti operata dall'Ateneo. Le modalità di partecipazione agli organi del dipartimento presso cui è incardinato sono definite nel regolamento del dipartimento.

Art. 3 – "Professore/ricercatore con doppia afferenza" in uscita

1. Ai professori e ricercatori nei ruoli dell'Università degli Studi di Verona può essere consentito lo svolgimento di attività didattica e/o di ricerca presso altra struttura italiana o straniera, con l'attribuzione del titolo di "professore/ricercatore con doppia afferenza", nelle modalità precisate ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Attività presso strutture italiane: può essere svolta solo dai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, previa stipula di convenzione con l'ente di destinazione, proposta dal dipartimento di appartenenza e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
3. Attività presso strutture straniere, quantificabile fino a un impegno massimo di 12 settimane/anno: può essere svolta come incarico extraistituzionale, ai sensi di quanto prevede l'art. 6, comma 10, L. 240/2010, se autorizzata dal Rettore, previo parere del Consiglio di dipartimento, che valuta la compatibilità con l'assolvimento dei doveri istituzionali ed è compatibile anche con il regime a tempo pieno.
4. Attività presso strutture straniere, quantificabile in un impegno superiore alle 12 settimane/anno e fino ad un massimo di sei mesi/anno anche non consecutivi: può essere svolta dai professori e ricercatori in regime di tempo pieno solo previa stipula di convenzione con l'ente di destinazione, proposta dal dipartimento di appartenenza e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; può essere svolta dai professori e ricercatori in regime di tempo definito, ai sensi di quanto prevede l'art. 6, comma 12, L. 240/2010, se autorizzata dal Rettore, previo parere del Consiglio di dipartimento, che valuta la compatibilità con l'assolvimento dei doveri istituzionali previsti per tale regime.
5. La convenzione, redatta secondo quanto prevedono i decreti applicativi dell'art. 6, comma 11, L. 240/2010, con l'accordo espresso del docente, individua obiettivi, modalità, tempi di presenza e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché la ripartizione degli oneri finanziari a carico degli enti coinvolti. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio e definisce le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

- 
6. Il titolo di "professore/ricercatore con doppia afferenza" può avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e può essere prorogato, fino ad un massimo di 5 anni complessivi, nei confronti dello stesso soggetto secondo le modalità specificate nella convenzione o nel provvedimento di autorizzazione.
 7. Relativamente al personale ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, è consentita l'attività didattica e/o di ricerca presso altra struttura italiana o straniera, con l'attribuzione del titolo di "ricercatore con doppia afferenza", attraverso le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della tipologia di cui al comma 4, secondo periodo, specifica per il regime di tempo definito, non compatibile con tale figura.

Art. 4 – Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dal "professore/ricercatore con doppia afferenza" in entrata nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Verona e al dipartimento coinvolto, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi. Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù delle collaborazioni di cui al presente regolamento, pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa.

Le pubblicazioni prodotte dal "professore/ricercatore con doppia afferenza" in uscita devono continuare a riportare il riferimento all'Università degli Studi di Verona e al dipartimento di afferenza.

2. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti dal "professore/ricercatore con doppia afferenza" in entrata nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Verona saranno regolati anche all'interno della convenzione o del contratto di cui ai precedenti articoli, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai professori e ricercatori dell'Ateneo che svolgono attività presso enti stranieri al momento dell'entrata in vigore dello stesso. Ad essi viene assegnato un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, per attivare le procedure autorizzative previste dall'art. 3.